

# RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 APRILE 2024



- 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 5.1. Determinazione del numero dei componenti;
  - 5.2. Determinazione della durata in carica;
  - 5.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;
  - 5.4. Determinazione del compenso.



**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione**  
**il giorno 18 aprile 2024**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

**5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**5.1. Determinazione del numero dei componenti;**

**5.2. Determinazione della durata in carica;**

**5.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;**

**5.4. Determinazione del compenso.**

Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea del 15 aprile 2021.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine degli argomenti sopra determinato.

In proposito si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

A norma dell'art. 17.1 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) a 15 (quindici) amministratori. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. Gli Amministratori sono rieleggibili. Con riferimento al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

si evidenzia che nel documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”, di cui *infra* e al quale si rinvia per ogni maggiore dettaglio) approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente, è stato ritenuto adeguato a beneficio del buon funzionamento dell’organo consiliare un numero di consiglieri pari a 13, considerando inoltre che una dimensione di 13 amministratori permetterebbe la presenza nell’ambito del Consiglio di un numero di Amministratori Indipendenti (come di seguito definiti) adeguato ad assicurare una corretta composizione dei Comitati endoconsiliari.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ai quali aderisce la Società; al riguardo si ricorda che Banca Mediolanum aderisce al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice**” o anche il “**Codice di Corporate Governance**”). Di essi, un numero corrispondente almeno al minimo previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi prescritti (gli “**Amministratori Indipendenti**”).

Inoltre, si segnala che, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“**Decreto 169/2020**”) e dal Codice in materia di composizione degli organi collegiali e al fine di fornire agli azionisti “*un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione*”; in data 8 febbraio 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società, con l’ausilio del Comitato Nomine e Governance, ha definito nella predetta Composizione quali-quantitativa del Consiglio già



pubblicata in data 15 febbraio 2024 e riportata in allegato alla presente relazione (Allegato 1) – le proprie valutazioni in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle disposizioni di settore applicabili e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

Si rinvia in proposito alla Composizione quali-quantitativa del Consiglio per ulteriori indicazioni in merito alla composizione e ai requisiti di idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto attiene le considerazioni da effettuare in merito al limite al cumulo degli incarichi Vi rammentiamo che i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori e qui di seguito indicati, sono stati determinati dal Decreto 169/2020 (cfr. artt. 17 ss.) nel seguente modo: ciascun componente del Consiglio di Amministrazione non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui ai punti a) e b) si include l'incarico ricoperto nella Banca.

Si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti all'interno del medesimo gruppo o nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.

### Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto sociale, gli Amministratori della Società sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 15 (quindici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto, ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti, ciascuna lista deve individuare al suo interno un numero minimo di candidati, calcolato sulla base del numero totale di candidati ivi indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. Inoltre, al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno due quinti, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.



Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata da Consob. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024, la Consob ha determinato nell'1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, possono essere depositate sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris, Palazzo Meucci entro le ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea@pec.mediolanum.it) entro la giornata di domenica 24 marzo 2024.

Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento d'identità dei presentatori.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 147-ter del TUF e dall'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF ed



eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società – e, pertanto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro le ore 18:00 del 28 marzo 2024 – l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa, mediante invio alla Società medesima (da parte dell’intermediario abilitato) della comunicazione prevista dall’art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018 (come successivamente modificato). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell’Assemblea, ossia entro il 28 marzo 2024.

#### Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17.8 dello Statuto sociale, all’elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:



- al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse (ossia almeno pari allo 0,5% del capitale sociale);
- i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto;
- i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente;
- risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.





Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, all'interno del nominando Consiglio di Amministrazione non risultasse eletto almeno il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, si procederà come segue: i candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai candidati immediatamente successivi, che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Ai sensi dell'art. 17.11 dello Statuto sociale qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

\* \* \*

Il Consiglio, d'intesa con il Collegio Sindacale e sentito il Comitato Nomine e Governance, ha infine definito, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance nonché ai fini di quanto previsto dall'art. 148, comma 3, lett. c) TUF e art. 13, lett. h, del Decreto 169/2020, i criteri per valutare la significatività dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza formale e l'indipendenza di giudizio (i "Criteri"), individuando un perimetro di rapporti rilevanti (che includono quelli intrattenuti dall'esponente e dagli stretti familiari, direttamente o indirettamente, con la Banca e ulteriori soggetti) e, per ciascuna tipologia di rapporto, soglie di significatività

(al di sotto delle quali i rapporti si considerano ragionevolmente non rilevanti) e di tolleranza (oltre le quali i rapporti sono da considerare problematici) e prevedendo altresì parametri per la valutazione dei rapporti che si collocano tra le predette soglie. Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Criteri adottati ai fini dell'indipendenza "formale" con particolare riferimento alle **soglie di significatività** per le diverse tipologie di rapporti rilevanti.

- soglia di significatività dei rapporti di natura finanziaria: per le esposizioni dirette: Euro 200.000; per le esposizioni indirette: Euro 1.000.000;
- soglia di significatività dei rapporti commerciali, professionali o di lavoro: circostanza che dai rapporti derivi/sia derivato più del 20% del reddito complessivo così come dichiarato dal/i soggetto/i interessato/i ovvero, a seconda del caso, più del 20% del fatturato complessivo così come dichiarato in caso di rapporti intrattenuti indirettamente;
- soglia di significatività dei rapporti patrimoniali: circostanza che i rapporti siano di valore superiore al 20% del patrimonio complessivo così come dichiarato dal/i soggetto/i interessato/i o del patrimonio netto della/e impresa/e riferibile/i risultante dall'ultimo bilancio disponibile.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, Raccomandazione 7, lettera d) del Codice, è stato stabilito che la remunerazione aggiuntiva (come definita dalla medesima Raccomandazione) sia da considerare di norma significativa se, singolarmente o cumulativamente considerata, sia, nel periodo di riferimento, superiore al 150% dell'importo complessivamente percepito dall'esponente per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

\* \* \*



Al fine di facilitare la presentazione delle liste da parte degli Azionisti si allega alla presente Relazione un modello *standard* di “*dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e di accettazione di candidatura*” (Allegato 2) da parte dei candidati amministratori.

\* \* \*

#### Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo, infine, che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale l'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

Si rammenta qui di seguito l'entità degli attuali emolumenti.

#### Consiglio di Amministrazione

Presidente euro 450.00,00;

Vice Presidente euro 120.000,00;

Amministratore euro 75.000,00;

#### Comitato Rischi

Presidente euro 40.000,00;

Membro euro 30.000,00;

#### Comitato Remunerazioni

Presidente euro 25.000,00;

Membro euro 20.000,00;

#### Comitato Nomine e Governance

Presidente euro 25.000,00;



Membro euro 20.000,00;

**Comitato parti Correlate**

Presidente euro 25.000,00

Membro euro 20.000,00

Sul tema il Consiglio uscente supportato dal Comitato Remunerazioni e da analisi di benchmark pur valutando congrue e coerenti le remunerazioni vigenti, suggerisce - alla luce della crescente complessità e del conseguente impegno richiesto - di riconsiderare gli emolumenti degli Amministratori Indipendenti e dei componenti del Comitato Rischi in quanto si posizionano attualmente nella fascia meno consistente del mercato.

\* \* \*

Si richiede ai soci che presentano una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di (i) fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio nelle sopra richiamate *“Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione”*, anche con riferimento ai criteri di diversità, (ii) indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iii) formulare le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, nonché del compenso per la carica), con congruo anticipo e in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati per la presentazione delle liste, affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste medesime.

\* \* \*



In considerazione di tutto quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a:

- stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- fissare la durata in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- deliberare in merito alla nomina degli amministratori e del Presidente secondo le modalità indicate all'art. 17 dello Statuto sociale;
- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 26.2 dello Statuto sociale, può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

Milano 3, 6 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)

# RACCOMANDAZIONI AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Approvata da Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum  
dell'8 febbraio 2024

**Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
[bancamediolanum@pec.mediolanum.it](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it)

[bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it)

**Banca Mediolanum S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale  
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -  
Capitale sociale euro 600.569.828,40 i.v. -  
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164  
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

## Indice dei Contenuti

Premessa	pag. 3
Composizione Quantitativa del Consiglio di Amministrazione	pag. 4
Composizione Qualitativa del Consiglio di Amministrazione	pag. 4
Requisiti di professionalità	pag. 7
– Professionalità del futuro Consiglio di Amministrazione	pag. 7
– Soft Skills del futuro Consiglio di Amministrazione	pag. 9
Funzionamento del futuro Consiglio	pag. 10
Disponibilità di tempo	pag. 11
Ruoli di Particolare Rilevanza del Consiglio di Amministrazione	pag. 12
– Presidente	pag. 12
– Vicepresidente	pag. 13
– Amministratore Esecutivo	pag. 13
– Amministratore non Esecutivo	pag. 14
– Amministratore Indipendente	pag. 14
Requisiti di onorabilità, criteri di correttezza e requisiti di professionalità e indipendenza	pag. 15



## Premessa

---

In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione qualitativa ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, tenuto conto degli esiti dell'Autovalutazione, sottopone agli Azionisti il proprio orientamento per la definizione delle migliori proposte all'Assemblea per la composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione, in vista del rinnovo dell'Organo per il prossimo mandato.

Il tutto con l'obiettivo di garantire, sia in relazione a nuove nomine, sia nella gestione della Banca, che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare una corretta ed efficace copertura del proprio ruolo, nel rispetto della normativa di riferimento che richiede di definire ex-ante le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, anche in vista dei successivi momenti di verifica nel tempo.

I suggerimenti sono avanzati avendo presente la normativa di settore, le previsioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza Europea e quanto emerso in sede di Autovalutazione del Consiglio. I suggerimenti, inoltre, tengono conto delle seguenti fonti normative, nel testo di tempo in tempo vigente:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai Requisiti prudenziali degli enti creditizi (*Capital Requirements Regulation*, di seguito CRR);
- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sui medesimi (*Capital Requirements Directive*, di seguito CRD);
- il Codice Civile;
- il Codice Penale;
- Il Testo Unico Bancario;
- il Testo Unico della Finanza;
- il Decreto n. 169/20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, Regolamento del MEF);
- Articolo 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di *interlocking directorates*;
- la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti, recante le Disposizioni di vigilanza per le banche;
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021, recante le Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche;
- la Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca centrale Europea – dicembre 2021;
- le Linee Guida EBA sulla governance interna del 5 luglio 2021 e Linee Guida congiunte EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'Organo amministrativo e del personale che riveste ruoli chiave;
- lo Statuto di Banca Mediolanum e il Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endo-consiliari.

- Codice di Corporate Governance, cui la Banca aderisce.

I Consiglieri condividono le valutazioni e i suggerimenti maturati con l'esperienza di governo della Banca, nel mandato in scadenza, e importanti per gli Orientamenti agli Azionisti per:

- la dimensione quantitativa e la composizione qualitativa ottimale del futuro CdA;
- l'appropriato rapporto innovazione/continuità della composizione del futuro CdA;
- la coerenza della composizione di insieme del nuovo Consiglio di Amministrazione con le esigenze di conoscenza, esperienza e competenza richieste.

## Composizione Quantitativa del Consiglio di Amministrazione

---

Banca Mediolanum adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo. La sua governance, quale descritta nello Statuto, è organizzata e opera tramite l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, con – nel presente mandato – quattro Comitati Endo-consiliari tutti composti da tre componenti aventi la qualifica di Amministratori Indipendenti (Comitato Rischi, Comitato Nomine e Governance, Comitato Remunerazioni e Comitato Parti Correlate), il Presidente, uno o più Vicepresidenti, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.

Nell'ambito di quanto emerso dall'esercizio di Autovalutazione 2023, svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente, si rileva come largamente condivisa la considerazione generale relativa all'importanza di preservare l'attuale profilo del Consiglio in termini di composizione quantitativa.

Nello specifico, salvo quanto indicato più puntualmente nel proseguo del documento, il Consiglio di Amministrazione uscente:

- ❖ ritiene adeguato il numero attuale di 13 membri e da mantenere invariato in vista del prossimo rinnovo;
- ❖ valuta appropriato gli attuali rapporti tra Consiglieri Esecutivi, Non Esecutivi e Non Esecutivi e Indipendenti sia in relazione alla dimensione del Consiglio, sia per la corretta gestione da parte del Consiglio delle eventuali situazioni di conflitto di interesse.

## Composizione Qualitativa del Consiglio di Amministrazione

---

Nel formulare le indicazioni rivolte ai Soci che presentano le liste dei candidati, in merito alle professionalità, competenze ed esperienze ritenute necessarie, ai fini di una composizione qualitativa ottimale del futuro Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo esprime e sottolinea l'importanza, sotto il profilo qualitativo, che gli organi siano composti da soggetti:

- ✓ pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo e alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
- ✓ che soddisfino i requisiti di onorabilità e correttezza, attenti a garantire la sana e prudente gestione della banca;
- ✓ dotati di professionalità adeguate e calibrate in relazione alle specificità del ruolo da ricoprire, delle caratteristiche della Banca e del Gruppo di appartenenza;
- ✓ in possesso, nel loro complesso, di competenze diffuse e opportunamente diversificate, cosicché ciascuno dei componenti, sia all'interno dei Comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- ✓ in grado di dedicare tempo e risorse adeguate alle complessità dell'incarico, fermo il rispetto dei limiti al

cumulo degli incarichi e i vincoli normativi previsti per le cariche in imprese concorrenti;

- ✓ che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine che li ha votati o dalla lista da cui siano tratti, operando con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile rendere noti agli Azionisti gli esiti dell'Autovalutazione 2023, relativi alla composizione e al funzionamento del Consiglio nel triennio del mandato in scadenza, utili alla formulazione delle presenti Raccomandazioni. In particolare, nell'ambito dell'Autovalutazione è emerso che:



- Il complesso delle conoscenze, esperienze e competenze espresse dal Consiglio nel suo insieme, sono largamente positive e di piena adeguatezza, con una buona diversificazione ed eterogeneità dei profili professionali, unite alla indipendenza e al commitment dei Consiglieri.
- Elevata la responsabilità del Consiglio, insieme alla consapevolezza della rilevanza del ruolo ricoperto e alla piena aderenza delle regole di funzionamento con la normativa vigente, nonché con le previsioni del Codice di Corporate Governance.
- La qualità della discussione, la capacità di lavorare insieme e di prendere collegialmente decisioni, con spirito di collaborazione e stima reciproca, e la tempestività dell'informativa rese al Consiglio dal management e dalla struttura sono giudicate positivamente.
- L'interlocuzione e il dialogo con il top management e la struttura sono valutate più che soddisfacenti;
- Le attività istruttorie, analitiche e consultive dei Comitati Endo-consiliari e l'interazione e la collaborazione con il Consiglio sono giudicate pienamente adeguate;
- L'attività di monitoraggio sulla gestione e sul presidio dei rischi è valutata pienamente efficace e svolta;
- La preparazione dei Consiglieri alle attività degli Organi e la partecipazione alle intense attività di Induction è stata ampia e continua;
- Il ruolo e l'operato del Presidente e dell'Amministratore Delegato hanno ricevuto, per l'intero mandato triennale valutazioni eccellenti per le competenze, l'autorevolezza e la leadership dimostrate e per l'impegno e impulso al governo e alla buona gestione della Banca.

Il Consiglio ritiene che l'impegno richiesto per la partecipazione ai Comitati Endo-consiliari, nonché il ruolo ad essi attribuito (anche da disposizioni regolamentari specifiche), suggerisca la presenza di almeno la metà di amministratori indipendenti, anche in conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance (paragrafo 2.2.5). Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato secondo il criterio aritmetico.

Quindi, sulla base di quanto sopra indicato, si suggerisce che, in caso il prossimo Consiglio fosse composto ancora da 13 amministratori, vi sia la presenza di almeno 6 amministratori indipendenti.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Amministrazione auspica che, nel definire le liste, per il mandato 2024 – 2026, gli Azionisti di Banca Mediolanum:

- ❖ **Valutino e si orientino a proporre all'Assemblea una continuità di presenza degli Amministratori del Consiglio in scadenza, assicurando così che una adeguata parte delle esperienze e competenze d'insieme dell'attuale Organo Amministrativo continui ad essere rappresentato anche nel nuovo Consiglio.**
- ❖ **Valutino profili professionali e personali di elevata qualità, competenza, autonomia e indipendenza di giudizio, al fine di incrementare ulteriormente la capacità del Consiglio di esercitare le proprie funzioni di indirizzo, *oversight* e *monitoring*, di consolidare la governance della Banca e di promuovere un adeguato rinnovo della composizione del Consiglio;**
- ❖ **Assicurino scelte di diversità, complementarità e integrazione delle professionalità e personalità dei profili indicati con i Consiglieri che si deciderà di confermare. Si rammenta che al genere meno rappresentato deve essere riservato un numero di amministratori almeno pari a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (attualmente 2/5 ossia il 40% degli amministratori eletti). Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.**
- ❖ **Valutino gli esiti dell'Autovalutazione svolta nel 2023, ultimo anno di mandato, dalla quale emergono giudizi positivi sia sull'efficacia del governo della Banca sia sul buon funzionamento del Consiglio.**



## Requisiti di professionalità

---

Al Consiglio di Amministrazione è stato richiesto di esprimere, nell'ambito del processo di Autovalutazione 2023 e di predisposizione delle presenti Raccomandazioni agli Azionisti, le proprie indicazioni circa le principali competenze professionali che dovranno caratterizzare, con la loro diversa diffusione, il nuovo Consiglio.

Il Consiglio, premesso che a tutti i candidati Consiglieri viene innanzitutto richiesto il possesso di una conoscenza "di base", del settore bancario, propedeutica allo sviluppo del proprio ruolo e alla permanenza in Consiglio, esprime, di seguito, la Matrice delle Professionalità, individuando, per ogni fattore di competenza specifico, quanto questo debba idealmente essere diffuso nel Consiglio di Amministrazione della Banca.

### **Professionalità – conoscenze, esperienze e competenze – del futuro Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, esprime le proprie valutazioni in termini di professionalità, che ritiene opportuno caratterizzino complessivamente, con gli apporti differenziati di ciascun membro, la composizione qualitativa ottimale del nuovo Consiglio.


Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Banca ritiene che, per un buon funzionamento dell'organo medesimo e ai fini della scelta dei propri componenti - tenuto conto delle caratteristiche dimensionali della Banca e del Gruppo Bancario Mediolanum e della complessità specificità del settore in cui opera - le aree di competenza che raccomanda vengano rappresentate in Consiglio siano le seguenti:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle realtà socio-politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca;
- conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity;

- conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti.

Professionalità, considerate come maturate a un livello esecutivo di un incarico e per un arco di tempo significativo e/o conseguite attraverso iter formativi specifici e approfonditi e/o rappresentate da background culturale riconosciuto e/o conseguite attraverso esperienze (naturalmente anche in Consigli e Comitati, se per almeno un mandato) del proprio curriculum professionale, che ne abbiano determinato e ne spieghino il possesso, rendendolo dimostrabile.

Nel grafico seguente, si raffigura il grado con il quale i Consiglieri ritengono che le principali professionalità debbano essere diffuse nel nuovo organo di gestione, secondo la seguente classificazione: molto diffuse (possedute da almeno il 50% del CdA), diffuse (possedute in un range compreso tra il 25% ed il 50% del CdA), e poco diffuse (possedute al massimo dal 25% del CdA).




Pertanto, sulla base degli esiti sopra rappresentati:


- con riferimento alla competenza dove la maggioranza degli amministratori ha ritenuto che la stessa fosse “Molto diffusa”, si suggerisce che la possiedano almeno 6 amministratori;
- con riferimento alla competenza dove la maggioranza degli amministratori ha ritenuto che la stessa debba essere “Diffusa” (e “Molto diffusa” per alcuni Amministratori) , si suggerisce che la possiedano almeno 3 amministratori.

### Soft Skills del futuro Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri in scadenza suggeriscono di prestare particolare enfasi anche alle caratteristiche personali dei candidati, quali attitudini alla collaborazione, al business judgement ed alla capacità di analisi e decisione, dotate di orientamento e stimolo ai risultati, assertività, capacità di dialogo e di persuasione, coerentemente coi valori caratterizzanti Banca Mediolanum.



I Consiglieri sottolineano inoltre l'importanza di dar seguito alle indicazioni recepite dal Regolatore che suggeriscono una maggior presenza di esperienze manageriali bancarie e finanziarie nel mix complessivo delle professionalità del futuro Consiglio.



Segnalano altresì l'adeguata ed efficiente articolazione del mix di tipologie professionali attualmente presenti in Consiglio, suggerendo l'utilità di incrementare il peso della componente manageriale – dal mondo dell'innovazione tecnologica, oltre che dal già citato mondo bancario – e di valutare il mantenimento di figure istituzionali quali, ad esempio, quelle provenienti dagli organismi regolatori.

Quali ulteriori spunti suggeriti, anche da singoli Consiglieri, sulle aree di competenza ed esperienza ritenute utili prospetticamente, si indicano:

- Asset management;
- Temi della sostenibilità;
- Antiriciclaggio e gestione del Rischio;
- Governance, Regolamentazione e Vigilanza;
- Digitale, intelligenza artificiale, demografia;
- Gestione di reti finanziarie.

Qualora non di tutte le materie fosse possibile avere adeguata diffusione risulta irrinunciabile, in relazione alla peculiarità del contesto operativo e regolamentare di attività della Banca, una maggiore diffusione all'interno del Consiglio di conoscenze in ambito di:


- settore bancario e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria. Tale profilo di competenza risulta necessario anche alla luce delle Disposizioni di Vigilanza, che le qualificano come "conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti" richiesti ai componenti dell'organo di supervisione strategica;
- regolamentazione nazionale ed internazionale delle attività finanziarie. Tali competenze devono consentire la corretta gestione delle dinamiche dei mercati in cui la Banca si trova ad operare.

## Funzionamento del futuro Consiglio

Nell'ambito del processo di Autovalutazione, una ampia maggioranza dei Consiglieri ha valutato che, sui principali fattori di efficace ed efficiente funzionamento, il Consiglio in scadenza abbia performato in piena adeguatezza e che non si suggeriscano interventi urgenti o immediati, ma che si debba prestare la dovuta attenzione soprattutto ad alcuni fattori, quali:

- Il time commitment e la partecipazione alle attività del Consiglio e dei Comitati Endo-consiliari;
- L'organizzazione dei lavori, in termini di frequenza, durata delle riunioni e modalità di partecipazione (da incentivare la maggior presenza fisica);
- La composizione e organizzazione del lavoro dei Comitati, da valutare in funzione della nuova composizione del futuro CdA e delle professionalità dei Consiglieri nominati.





## Disponibilità di tempo

Alla luce delle previsioni della disciplina applicabile, la disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico in ragione della natura, qualità e complessità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che i candidati Consiglieri devono assicurare.

Il Consiglio di Amministrazione rende noti, di seguito, il numero delle riunioni e la loro durata media, del Consiglio e dei Comitati, per consentire agli Azionisti e agli stessi candidati una valutazione puntuale della quantità di tempo da dedicare all'incarico.

	Riunioni 2023	Durata media
Consiglio di Amministrazione	14	~ 5,15 h
Comitato Rischi	12	4,00 h
Comitato Nomine e Governance	8	1,00 h
Comitato Remunerazioni	8	~ 1,3 h
Comitato Parti Correlate	7	~ 0,45 h
Programma di Induction	8	3,00 h

Oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endo-consiliari, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio e di Comitato. A quanto sopra andranno aggiunti i tempi necessari per l'attività preparatoria in vista degli appuntamenti societari.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e il contributo di ciascun membro alla dialettica interna dell'Organo, ha effettuato una stima, da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo – in ogni caso soggetto alla prudente valutazione di ciascun esponente – ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni:

- Presidente del Consiglio: 4 giorni per settimana;

- Vicepresidente 3/4 giorni per ogni CdA;
- Amministratore Delegato: full time;
- Presidente del Comitato Rischi: 2/2,5 giorni per ciascuna riunione di Comitato;
- Membro del Comitato Rischi: 1/1,5 giorni per ciascuna riunione di Comitato;
- Presidente di altro Comitato Endo-consiliare: 1/1,5 giorni per ciascuna riunione di Comitato;
- Membro di altro Comitato Endo-consiliare: 0,75/1 giorni per ciascuna riunione di Comitato;
- Amministratore Indipendente/Non Esecutivo: 3/3,5 giorni per Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che gli Azionisti si assicurino che i candidati accettino la carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto anche dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali.

### **Ruoli di Particolare Rilevanza del Consiglio di Amministrazione**

Fermo restando il rispetto del quadro normativo in ordine ai requisiti che i Consiglieri della Banca devono soddisfare, il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, ritiene opportuno evidenziare agli Azionisti i compiti e le funzioni dei ruoli più rilevanti, che siano svolti da Consiglieri con profili particolarmente adeguati.

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile.

Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente presenta un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, fermo restando che non contrasta con questa previsione il potere del Presidente di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto disciplinato all'interno dello Statuto in materia di rappresentanza (art. 25), promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo del Gruppo:

- verificando l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni ed indirizzi dell'Amministratore Delegato;
- coordinando le attività degli organi sociali anche al fine di garantire l'equilibrio di poteri rispetto alle attribuzioni dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori Esecutivi;
- vigilando sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali di sviluppo della Banca.

Il Presidente inoltre:

- si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati interni; al riguardo ha la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale;
- assicura nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
- cura che agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione possa essere dedicato il tempo necessario per consentire un costruttivo dibattito e, nello svolgimento delle riunioni, incoraggia contributi da parte dei Consiglieri; inoltre assicura, anche con l'ausilio del Segretario del Consiglio di

amministrazione, la tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, adottando le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite;

- si adopera affinché le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione siano messi a disposizione dei suoi componenti con modalità e tempistica adeguate;
- sovrintende ai rapporti con gli organismi istituzionali pubblici e privati, con gli azionisti, nonché alle relazioni esterne della Banca;
- rappresenta la Banca in ogni assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, di qualsiasi società, consorzio, associazione, nelle quali la stessa è socia, esercitando il diritto di voto e ogni altro diritto sociale spettante in tali sedi, rilasciando deleghe ed inerenti istruzioni a personale dipendente o a terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2372 c.c. e di ogni altra norma di legge o statutaria in materia;
- assume, su proposta dell'Amministratore Delegato, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Banca e per il quale non si renda possibile convocare nei tempi necessari il Consiglio di Amministrazione, al quale comunque si dovrà riferire alla prima riunione utile;
- assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, le modalità di svolgimento siano coerenti al grado di complessità dei lavori del consiglio e siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- assicura che la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi e, laddove tenuta, piani di successione delle posizioni di vertice.

#### **Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**

Al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con un ruolo non esecutivo, sono attribuiti i seguenti compiti ed i relativi poteri:

- esercita ai sensi dello Statuto le funzioni vicarie del Presidente;
- rappresenta la Banca nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e gli altri Organismi di tipo istituzionali ed Enti Amministrativi;
- dà attuazione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alle incombenze con le predette Istituzioni;
- rappresenta la Banca in ogni assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, di qualsiasi Società, consorzio, associazione, nelle quali la stessa è socia, esercitando il diritto di voto e ogni altro diritto sociale spettante in tali sedi, rilasciando deleghe ed inerenti istruzioni a personale dipendente o a terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2372 c.c. e di ogni altra norma di legge o statutaria in materia.
- in caso di assenza o impedimento del Presidente, assume, su proposta dell'Amministratore Delegato, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Banca e per il quale non si renda possibile convocare nei tempi necessari il Consiglio di Amministrazione, al quale comunque si dovrà riferire alla prima riunione utile.

#### **Amministratore Esecutivo**

In linea con quanto previsto dalle disposizioni normative e in applicazione al Codice di Corporate Governance, l'Amministratore Delegato in qualità di organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni, monitorandone nel continuo il rispetto.

L'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e delle Società Controllate sia adeguato all'operatività ed alle dimensioni del Gruppo.

In caso di urgenza, l'Amministratore Delegato può formulare al Presidente – o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente - delle proposte che eccedano i limiti delle proprie deleghe; il Presidente – o

in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente - avvalendosi dei poteri a lui conferiti in caso di urgenza, valuterà l'assunzione dei relativi provvedimenti.

### **Amministratore non esecutivo**

I componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione devono:

- acquisire, avvalendosi eventualmente dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo;
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e di gestione dei rischi (Funzione Internal Audit, Funzione Risk Management, Funzione Antiriciclaggio e Funzione Compliance).

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad Amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come Amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

### **Amministratore Indipendente**

Gli Amministratori Indipendenti:

- vigilano, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione;
- devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Tali ruoli assumono connotazioni specifiche nell'ambito della composizione dei comitati costituiti al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio di Amministrazione una migliore valutazione di taluni argomenti di sua competenza. L'organizzazione ed il funzionamento di ciascun Comitato sono fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al momento della loro costituzione e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione dello stesso.

## **Requisiti di onorabilità, criteri di correttezza e requisiti di professionalità e indipendenza**

---

### **Onorabilità e correttezza**

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore della Banca:

- Siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente (art. 26 del D.Lgs. 385/1993 "TUB" e art. 3 del DM 169, nonché DM 162/2000) e non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non appaiano compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;

soddisfino i criteri di correttezza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente (art. 26 TUB e art. 4 del DM 169), tenuto anche conto delle Linee Guida EBA ESMA e della Guida BCE.

### **Professionalità**

Tutti i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa pro tempore vigente e, in particolare, dall'art. 26 TUB e dal DM 169. Più specificamente l'art. 7 del DM 169 prevede requisiti di professionalità per:

- gli esponenti con incarichi esecutivi (comma 1);
- gli esponenti con incarichi non esecutivi (comma 2);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (comma 3);
- l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale (comma 4).

I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Con il termine "esperienza" si indicano sia l'esperienza professionale pregressa sia le conoscenze tecniche acquisite tramite l'istruzione e la formazione. Ai fini della valutazione delle conoscenze tecniche in materia bancaria, particolare attenzione è rivolta al livello e al profilo dell'istruzione, che dovrebbe attenere ai servizi bancari e finanziari o ad altri ambiti pertinenti quali, in via principale, i settori bancario, finanziario, economico, giuridico, amministrativo, della regolamentazione finanziaria, della tecnologia dell'informazione, dell'analisi finanziaria e dei metodi quantitativi. L'esperienza è valutata sulla base delle posizioni precedentemente occupate tenendo conto della durata dell'incarico, delle dimensioni dell'ente, delle funzioni ricoperte, del numero dei collaboratori subordinati, della natura delle attività svolte nonché, tra l'altro, dell'effettiva pertinenza dell'esperienza maturata.

### **Indipendenza**

#### ***Indipendenza di giudizio***

Tutti i componenti dell'organo di amministrazione devono agire con indipendenza di giudizio (ossia capacità di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti) e consapevolezza dei doveri e diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. L'indipendenza di giudizio viene valutata ai sensi dell'art. 15 del DM 169, nonché delle Linee Guida EBA ESMA e della Guida BCE.

#### ***Indipendenza***

Inoltre, nel Consiglio di Amministrazione un numero corrispondente almeno al minimo previsto dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente (ossia, ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998 "TUF", 2 amministratori per gli organi con più di 7 membri) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi

prescritti (art. 17 dello Statuto) e dunque, in primo luogo, dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, TUF.

Al riguardo si ricorda altresì che, ai sensi del Codice di Corporate Governance, almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca deve risultare indipendente. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato secondo il criterio aritmetico.

A ciò si aggiunga che (i) gli Amministratori indipendenti devono essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 13 del DM 169; (ii) l'indipendenza degli amministratori è valutata anche in conformità al Codice di Corporate Governance.

Restano salve le ulteriori disposizioni applicabili per le quali si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto specifico all'ordine del giorno.

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA  
CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E  
RELATIVE ATTESTAZIONI (modello da utilizzare)

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a

C.F. \_\_\_\_\_, nato/a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente

in \_\_\_\_\_, Via/Piazza

\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale della società Banca Mediolanum S.p.A.

("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata

in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo

Meucci, (l'"Assemblea"),

**dichiara**

– di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMED,

come \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ lista \_\_\_\_\_ presentata \_\_\_\_\_ da

\_\_\_\_\_;

– di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di

BMED;

– di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge,

**visti**

- il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMED in data 8 febbraio 2024, pubblicato in data 15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Consiglio**”) e altresì allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al quinto punto all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);
- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dell’art. 13 DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e/o dallo Statuto vigenti;

**dichiara e attesta**

*ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci,*



la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Consigliere della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni<sup>1</sup>, anche alternativamente (*barrare una o più caselle*):

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

---

<sup>1</sup> Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DM 169/2020, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica, con l'ausilio del Comitato Nomine e Governance, nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza:	Livello di competenza:
	Di base / buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario		
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
3. esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		
4. capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria, acquisita tramite una esperienza pluriennale di		

amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
5. competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.), acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
6. conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie, acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
7. esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale		
8. conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo Bancario ha una presenza strategica, acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca		
9. conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione ed i sistemi informativi, acquisita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity		
10. conoscenza in tema di programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche		
11. conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio, finalizzata ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
12. esperienza in tema di contabilità e revisione, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o di		

esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario		
13. esperienza nell'ambito della formazione, gestione e coordinamento di reti di Consulenti Finanziari e dei prodotti da esse distribuiti		

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

---



---



---

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

**(barrare la casella di riferimento)**

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020<sup>2</sup>;
- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020<sup>3</sup>;

<sup>2</sup> Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del DM 169/2020, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

<sup>3</sup> Cfr. nota 2.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA, INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, tenuto anche conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 e tenuto conto dei limiti qualitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(D) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020:  
(barrare la casella di riferimento)
  - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

– con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (***barrare la casella di riferimento***)

- di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall’art. 13 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l’individuazione dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF dall’art. 13 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance,

tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

In fede,

\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

\* \* \*

### **Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a

\_\_\_\_\_ ,

C.F. \_\_\_\_\_ , nato/a

\_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_ , residente

in \_\_\_\_\_ , Via/Piazza

\_\_\_\_\_ , n. \_\_\_\_\_ , ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

**dichiara**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<b>Incarico ricoperto</b>	<b>Denominazione Società/Ente</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Codice Fiscale/P. IVA</b>	<b>Decorrenza incarico</b>

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

In fede,

\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*